

On. Commissione Tributaria Provinciale di _____

RICORSO

per _____, residente a _____, Via _____
_____, codice fiscale _____, rappresentata e
difesa in virtù di mandato a margine del presente
atto _____, posta elettronica certificata
_____, elettivamente domiciliata ai fini
del presente ricorso presso in _____. [NB.

IN CASO DI RICHIESTA INFERIORE A €5000, CONTRIBUENTE
PUÒ STARE IN GIUDIZIO PERSONALMENTE, SENZA
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE] -ricorrente -

CONTRO

il Comune di _____, in persona del
Sindaco pro tempore, presso l'Ufficio Tributi, in
_____,

avverso il silenzio-rifiuto formatosi in
relazione alla istanza di rimborso dell'IMU, pagata
nell'anno _____, presentata il _____ (all.
N. 1).

FATTO. Con istanza di rimborso presentata il
_____, il ricorrente, evidenziando
l'incostituzionalità del prelievo ai fini IMU, ha
chiesto il rimborso di quanto pagato a tale titolo

nell'anno, in relazione agli immobili di proprietà posseduti nel Comune di _____.

Dal momento che tale istanza è rimasta priva di riscontro, si è formato il silenzio-rifiuto. Si chiede pertanto che codesta On. Commissione voglia disporre il rimborso dell'IMU pagata dal ricorrente, previa eventuale remissione degli atti alla Corte Costituzionale, per le ragioni che seguono.

1. Incostituzionalità dell'Imposta Municipale Unica.

Così come è stata disciplinata dal D.L. n. 201/2011 (c.d. Salva Italia) e differenziata rispetto alla originaria disciplina contenuta nel decreto legislativo sul federalismo municipale (n. 23/2011), l'IMU presenta vari e concorrenti profili di incostituzionalità, per contrasto con gli art. 3 (principio di uguaglianza e ragionevolezza) e 53 (principio di capacità contributiva), nonché con l'art. 47 (tutela del risparmio e della proprietà dell'abitazione), della Costituzione repubblicana.

Come segue, in dettaglio.

1.1. Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3, Cost.).

Il prelievo IMU si pone in contrasto tanto con il principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, quanto con il canone della ragionevolezza che ad esso si connette.

Il principio di egualanza impone di considerare allo stesso modo situazioni uguali e di differenziare le situazioni tra loro diverse.

Non è questo che accade nel caso dell'IMU. L'IMU è infatti una imposta che colpisce la titolarità di beni immobili, in modo erratico e casuale, senza considerare correttamente il loro valore e la situazione personale dei soggetti passivi.

Dati due immobili uguali o comparabili, la tassazione non è detto che sia di uguale entità, date le sperequazioni insite nelle valutazioni catastali. Inoltre, si prescinde dal fatto chi li possiede sia ricco o povero, occupato o disoccupato, abbia comprato con i frutti del proprio lavoro o abbia ereditato. La misura del nuovo prelievo non è infatti legata né a probanti e realistici dati oggettivi, né si conforma (se non marginalmente) alle differenze individuali e familiari.

Potrebbe essere obiettato che inconvenienti di questo genere erano riscontrabili anche con riferimento alla previgente ICI, che nell'IMU le aliquote sono ridotte nel caso della casa di abitazione e che si tiene marginalmente conto della presenza di figli, ma tutto questo è largamente insufficiente, se si pone attenzione alla circostanza che si pretende di tassare una *ricchezza* solo *virtuale* e *stimata*, imponendo il pronto e ricorrente pagamento di somme *reali* e crescenti.

Senza voler entrare nelle complesse questioni tecnico-economiche inerenti la tassazione patrimoniale, un dato è di palmare evidenza: un tributo di tipo immobiliare può essere imposto solo nella misura in cui il soggetto passivo possa disporre di risorse, diverse rispetto al cespite tassato o da questo ritraibili, in misura sufficiente per pagare il tributo, dopo aver soddisfatto le necessità individuali e familiari.

E' evidente infatti che non sarebbe concretamente attuabile la vendita frazionata dell'immobile tassato per far fronte al prelievo.

Per questa ragione, forme di tassazione patrimoniale immobiliare sono tollerabili solo se commisurate a valori immobiliari ragionevoli, e se di entità moderata, tenendo conto tanto della situazione del soggetto passivo, quanto della congiuntura economica, così da permettere l'assolvimento del tributo attraverso fonti reddituali di diversa natura e origine, pur se a loro volta tassate.

Era questa la situazione dell'ICI, ed il disegno originario della stessa IMU, nel decreto sul federalismo municipale. Entrambe esentavano la casa di abitazione e si basavano su imponibili e aliquote moderate. Entrambe si potevano considerare tollerabili a regime, in contesti economici soggetti a cicli ordinari.

Non è invece questo il caso dell'IMU!

Come sarà meglio descritto anche più avanti, i criteri di determinazione della base imponibile, basati come noto su rendite catastali completamente avulse (in misura più o meno ampia, per eccesso o per difetto) dalla realtà, sono largamente erratici e intrinsecamente sperequati.

Tale erraticità risulta doppiamente enfatizzata a causa dell'incremento (fino al 60%) del coefficiente di attualizzazione delle rendite, da una parte, e dell'incremento delle aliquote di prelievo (fino al 10,6 per mille, cui quasi tutti i comuni sono stati costretti a posizionarsi).

Se a ciò si aggiunge la particolare situazione straordinaria di crisi economica, di recessione, di calo dei redditi individuali e collettivi, i difetti, le sperequazioni ed i limiti intrinseci del prelievo immobiliare risultano, nel caso dell'IMU vigente, oltre modo amplificati, contro ogni senso di ragionevolezza, dando pertanto luogo ad un *monstrum* intollerabile e contrario ai principi costituzionali.

1.2 Violazione del principio di capacità contributiva (art. 53, Cost.).

I profili di incostituzionalità sopra descritti risultano rilevanti anche in relazione al dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

Data la nozione corrente di capacità contributiva intesa come forza economica del soggetto, è compito

del legislatore di indicare criteri oggettivi, equi e ragionevoli per determinare la base imponibile su cui commisurare il prelievo.

Nel caso dell'IMU, si è fatto riferimento alle rendite catastali rivalutate, moltiplicate per coefficienti di attualizzazione appositamente incrementati rispetto al caso dell'ICI (es. 160, invece di 100, nel caso delle civili abitazioni).

E' però a tutti noto come le rendite catastali presentino vari e rilevanti elementi di erraticità. Le classificazioni catastali si basano su criteri elaborati quasi un secolo fa, rispetto a standard costruttivi e abitativi assolutamente obsoleti, si riscontrano poi rilevantissime e irragionevoli sperequazioni tra territori diversi e addirittura nell'ambito dello stesso territorio (ad es. tra immobili nei centri storici e immobili in periferia, etc.), la *fotografia* del territorio e delle consistenze immobiliari è in larga parte inadeguata e solo parzialmente aggiornata.

Muovendo da dati di partenza non rispondenti alla realtà, il risultato finale non può che essere sperequato. Alcuni immobili (sopra tutto nei centri

storici delle grandi città) sono sottostimati rispetto ad altri; ma può accadere anche il caso opposto, di immobili irragionevolmente sovra stimati, in relazione ad altri di valore comparabile.

Come già notato, questi diffusi elementi di erraticità vengono amplificati dall'incremento congiunto dei coefficienti di attualizzazione e delle aliquote, nonché dalla mancata considerazione della congiuntura economica.

Laddove infatti la situazione di crisi avrebbe suggerito moderazione nella tassazione di un bene primario come la casa, si è invece fronteggiato il calo degli imponibili reddituali dovuto alla recessione, inasprendo la tassazione immobiliare, senza minimamente tener conto del fatto che vengono meno le risorse finanziarie disponibili per assolvere il tributo, e quindi in definitiva la capacità contributiva.

L'unico rimedio lasciato al contribuente che non è in grado di assolvere il tributo è quello di liberarsi della proprietà immobiliare.

Senza contare i profili di incostituzionalità di un incentivo del genere (tratteggiati nel successivo paragrafo), non si può fare a meno di notare che le quotazioni immobiliari sono fortemente calate, che i tempi medi di conclusione di una vendita immobiliare si sono molto allungati per la difficoltà di trovare compratori, che molte abitazioni non sono di fatto vendibili perché ipotecate, che nei casi più gravi i contribuenti meno abbienti sono posti dinanzi all'alternativa tra privarsi dell'abitazione per pagare le imposte o indebitarsi per pagarle, correndo il rischio che saranno poi i creditori ad appropriarsi della loro casa.

In un contesto del genere, è di immediata evidenza come l'IMU abbia costituito un prelievo crescente su una capacità contributiva calante, in spregio al principio costituzionale di cui all'art. 53.

1.3 Violazione del principio di tutela del risparmio e dell'accesso alla proprietà dell'abitazione (art. 47 Cost.).

E' statuito che "la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme" e che "favorisce l'accesso ... alla proprietà dell'abitazione".

Rispetto a queste fondamenta, volute dai Costituenti a presidio della ricchezza nazionale e del benessere dei cittadini, è di immediata evidenza il contrasto dell'IMU, che - nella articolazione vigente - colpisce annualmente il risparmio (peraltro già tassato sotto forma di reddito) investito in immobili, e non fa salva la proprietà dell'abitazione.

E non basta! Come evidenziato infatti, lungi dal favorire l'*accumulazione* del risparmio nazionale, l'IMU ne induce la *distruzione*, per finanziare le spese correnti dei comuni.

Costringe infatti alla alienazione dei cespiti patrimoniali, sotto l'incombenza del tributo e in una situazione di crisi economica, lasciando quindi spazio ad approfittatori e speculatori, contro ogni logica di efficienza economica, oltre che di equità. Anche laddove il contribuente non fosse costretto alla dismissione, si dovrebbe comunque riscontrare un

calo delle risorse disponibili per la manutenzione e dunque in ogni caso un depauperamento del patrimonio nazionale. Esattamente l'opposto di quanto stabilito nella Costituzione.

Per tutte queste concorrenti ragioni, l'IMU è un tributo incostituzionale.

Si chiede

pertanto che codesta On. Commissione, ove non ritenga in attuazione di una interpretazione costituzionalmente orientata, disporre il rimborso dell'imposta chiesta a rimborso, voglia - verificata la rilevanza della questione proposta - rimettere gli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulla costituzionalità delle disposizioni istitutive dell'IMU (in particolare dell'art. 13, DL n. 201/2011), e, in esito al giudizio di costituzionalità, voglia disporre il rimborso totale o parziale delle somme di cui alla istanza di rimborso prodotta, con gli interessi come per legge.

Ogni altro diritto riservato.

(Data)

(Firma)

Allegati.

1. Istanza di rimborso, con ricevuta di presentazione/spedizione.
2. Ricevute di pagamento.